

IL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO
AL DECRETO N. 36/21 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE E LAVORO SPORTIVO

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Dott. Marco Perciballi

- Il trattamento pensionistico del lavoro sportivo è regolamentato dall'art. 35 del decreto legislativo 36/2021 che tratta di:

Lavoratori Dipendenti

Collaborazioni Coordinate e continuative

Prestazioni di Lavoro Autonomo



**AREA
DILETTANTISMO**

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, che assumerà la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Aliquota previdenziale del 34,28% fino ad € 105.014,00 di cui il 9,19% a carico del dipendente. E' prevista una aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00

Inoltre è dovuto nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 105.014,00 e fino all'importo annuo di € 765.552,00.

- **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome**, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.
- È prevista l'applicazione di due aliquote:

Il 25% oltre all'aliquota aggiuntiva assistenziale attualmente del 2,03%

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino ad un massimale, attualmente di 105.014,00.

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.

Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale; Disoccupazione.

Esempio:

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%.

Il 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale

Esempio:

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)

- Il medesimo trattamento previdenziale è previsto per i titolari di partita Iva (prestazioni autonome) che svolgono la loro attività nell'ambito dilettantistico.
- Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 36, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 36, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Pertanto, l'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il correttivo di € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».

- Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle **competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali**, sono soggette ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

- Nell'ambito del **settore professionistico**, al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni, le retribuzioni a loro riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino ad un importo di € 15.000,00. Il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.
- Per gli sport di squadra, la suddetta agevolazione si applica alle società professionistiche che nella stagione sportiva precedente non hanno superato un fatturato di € 5.000.000,00.

EFFETTI DELLA RIFORMA IN TERMINI ECONOMICI

- L’Agenzia delle Entrate ha fornito i dati relativi ai compensi sportivi dilettantistici erogati nell’anno d’imposta 2019 (ultimo anno prima dell’emergenza pandemica) ed è emerso quanto segue:

	FASCIA < 5	FASCIA DA 5 A 10	FASCIA DA 10 A 15	FASCIA > A 15	TOTALE
N. PERCIPIENTI	404.913	65.133	15.208	9.900	495.154
IMPORTI EROGATI	755.556.063	521.064.000	166.592.793	321.300.323	1.764.513.179

- Rispetto alla tabella precedentemente riportata, si evidenzia che, per l'81% dei percipienti, **nulla cambia rispetto all'attuale trattamento tributario e previdenziale.**
- I soggetti che non superano l'importo di € 5.000,00 annuali, rappresentano coloro per i quali, nella quasi totalità dei casi, il lavoro sportivo non rappresenta la fonte primaria di reddito.
- Per il restante 19%, l'impatto economico per le Associazioni e Società Sportive e per i Lavoratori sportivi è complessivamente quello riportato nella tabella che segue, comunque, mediamente inferiore del 25% rispetto all'attuale decreto legislativo 36/2021.

SEMPLIFICAZIONI

- Dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

*L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. **La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata nei termini ivi previsti secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale.** La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.*

- **Art. 28 comma 4**

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

- Art. 28 comma 5

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.**

- **Art. 35 comma 8 quinquies**

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, **l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.**

ADEMPIMENTO	FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETTIVO
<u>Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro</u>	Possibilità di effettuare mediante il Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego
<u>Comunicazione "UNIEMENS" all'INPS</u>	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro
<u>Emissione di cedolino paga</u>	Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
<u>Predisposizione del modello F24</u>	Possibilità di generarla tramite il Registro mediante il Registro
<u>Comunicazione all'INAIL e liquidazione saldo del premio dovuto</u>	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
<u>Predisposizione della Certificazione Unica</u>	Generazione della Certificazione e predisposizione di file per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante intermediario